



COMUNE DI TRUCCAZZANO Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione consiliare n.42 del 19 novembre 2019

INDICE

Capo I Valorizzazione delle forme associative

Art. 1 - Principi di carattere generale

Art. 2 - Finalità

Capo II Valorizzazione delle forme associative

Art. 3 - Struttura dell'albo

Art. 4 - Requisiti per essere iscritti all'Albo

Art. 5 - Modalità di iscrizione all'albo

Art. 6 - Aggiornamento dell'Albo

Art. 7 - Cancellazione

Capo III Forme collaborative

Art. 8 - Convenzioni

Capo IV Contributi economici

Art. 9 - Concessione di finanziamenti e benefici economici

Capo V Ulteriori disposizioni

Art. 10 – Tutela dei dati delle associazioni iscritte all'Albo

Capo VI Ulteriori disposizioni

Art. 11 – Norme abrogate

Art. 12 – Pubblicità dell'Albo delle Associazioni e del volontariato

Art. 13 – Entrata in vigore

CAPO I

Valorizzazione delle forme associative

ARTICOLO 1- Principi di carattere generale

- 1) Il Comune di Truccazzano, promuove e valorizza la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica e, in adesione alle vigenti disposizioni di Legge, valorizza la funzione sociale dell'Associazionismo come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, educativo, culturale, sportivo e del tempo libero, per affermare il valore della vita e migliorarne la qualità, per contrastare l'emarginazione e per promuovere l'immagine della Comunità all'esterno.

ARTICOLO 2: Finalità

- 1) Viene istituito nel Comune di Truccazzano l'albo delle associazioni e del volontariato, al fine di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazionismo nell'ambito del territorio comunale. L'Albo ed il Regolamento che ad esso si riferisce disciplinano le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico e rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
- 2) A tal fine le Associazioni possono così essere distinte:
 - Associazioni ricreative, culturali, educative, sportive, del tempo libero, di tutela dell'ambiente, della salute e dei diritti umani, che sono utili per lo sviluppo culturale e fisico delle persone.
 - Associazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti e comunque che fanno riferimento al D.Lgs 117/2017 "Codice del terzo settore" e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere all'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni e del volontariato.
- 4) L'iscrizione all'Albo è condizione per fruire di benefici economici, per accedere ai servizi municipali e fruire del patrocinio del Comune nelle iniziative assunte.

CAPO II

Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato

ARTICOLO 3: Struttura dell'Albo

- 1) L'Albo comunale delle Associazioni e del volontariato è articolato nelle seguenti Aree:
 - a) Area socio-assistenziale e sicurezza sociale;
 - b) Area attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) Area attività culturali ed educative;
 - d) Tutela dei valori ambientali.
- 2) Le Aree come sopra riportate possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale, in relazione all'evolversi dell'attività delle Associazioni e della legislazione nazionale e regionale. Ogni associazione può essere iscritta in una sola sezione, in base alla prevalenza dell'attività svolta.

ARTICOLO 4: Requisiti per essere iscritti all'Albo

- 1) I requisiti minimi richiesti per poter ottenere l'iscrizione sono:
 - avere sede e/o operare nel territorio comunale;
 - costituzione dell'Associazione da almeno sei mesi;
 - non avere scopo di lucro e non essere costituiti in forme giuridiche confacenti ad entità con finalità lucrative;
 - perseguire le finalità attribuite all'Ente Locale;
 - elettività e gratuità delle cariche associative;
 - gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
 - obbligo di formazione del bilancio annuale;
 - per le associazioni sportive dilettantistiche: essere iscritte negli appositi registri del Coni provinciale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 della L. 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Possono essere iscritte nell'Albo Comunale associazioni a carattere nazionale e regionale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.
- 3) Non possono essere iscritti: Partiti, Associazioni sindacali, professionali e di categoria, le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati, le associazioni aventi sede in altri Comuni, fatto salvo quanto disposto al precedente comma.

ARTICOLO 5: Modalità di iscrizione all'Albo

- 1) La richiesta di iscrizione, a firma del legale rappresentante dell'associazione può essere inoltrata al Sindaco in qualsiasi periodo dell'anno, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e sul sito internet istituzionale del Comune e dovrà essere consegnata all'ufficio Protocollo del Comune di Truccazzano corredata da i seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo e Statuto da quali risulti la sede dell'Associazione ed i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento. Le rappresentanze locali di organizzazione ed associazioni costituite a livello nazionale/regionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello Statuto dell'associazione nazionale/regionale e copia dell'iscrizione/affiliazione alla stessa della rappresentanza locale;
 - b) ordinamento interno riportante l'elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche e con l'indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale;
 - c) elenco dell'eventuale patrimonio immobiliare di cui l'Associazione dispone con indicazione della destinazione
 - d) relazione sull'attività svolta dalla data di costituzione a quella di presentazione della domanda;
 - e) per le associazioni di volontariato iscritti nei registri di cui all'art. b della legge 11 agosto 1991 n.266, copia del certificato o provvedimento attestante l'iscrizione o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 attestante il possesso del requisito;
 - f) copia dell'ultimo bilancio disponibile.
- 2) La domanda di iscrizione è soggetta ad istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti, così come indicati nell'art. 4 del presente regolamento. L'istruttoria dovrà concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Responsabile del settore Affari Generali, previa verifica del possesso dei requisiti minimi, comunicherà al Legale Rappresentante dell'Associazione medesima la chiusura dell'istruttoria e la conseguente iscrizione all'Albo Comunale.
- 3) Ove non venga riscontrata la sussistenza dei requisiti l'iscrizione, fatte salve le opportune richieste di integrazione di eventuale documentazione mancante, la stessa viene negata,. In tal

caso può venir ripresentata l'anno successivo, qualora l'Associazione nel frattempo abbia ottenuto tutti i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo.

- 4) L'iscrizione all'albo comunale delle associazioni del volontariato decorrerà dalla data di chiusura dell'istruttoria .

ARTICOLO 6: Aggiornamento dell'Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, è prevista una revisione annuale dell'Albo stesso. Ogni Associazione deve pertanto far pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno successivo a quello della prima iscrizione, quanto segue:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta dal legale rappresentante dell'Associazione e con la quale si attesti il permanere dei requisiti dichiarati in sede di richiesta di prima iscrizione, ovvero eventuali modifiche, indicando quali, e allegando la necessaria documentazione attestante quanto dichiarato;
 - relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare;
 - bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - programma delle attività che si intende svolgere per l'anno in corso.
2. Ogni altra variazione dei dati dichiarati in sede di prima iscrizione e dopo l'aggiornamento annuale dovrà in ogni caso essere comunicata, per iscritto, entro tre mesi dal suo verificarsi.

ARTICOLO 7: Cancellazione: La cancellazione dall'Albo avviene a seguito della perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione, oppure su richiesta del legale rappresentante dell'Associazione. In caso di accertata perdita dei requisiti il Responsabile del Settore Affari Generali, con proprio provvedimento dispone la cancellazione dell'Associazione dal Registro, dandone opportuna comunicazione al legale rappresentante.

CAPO III Forme collaborative

ARTICOLO 8: Convenzioni

1. L'Amministrazione comunale nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente può stipulare convenzioni con le Associazioni iscritte all'Albo e in possesso della certificazione nazionale e/o regionale ai sensi della L. 266/91 e della L.R. 22/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della legge 383/2000.
2. Nella scelta delle Associazioni con cui stipulare le suddette convenzioni, l'Amministrazione si attiene a criteri di priorità comprovanti l'attitudine e la capacità operativa dell'Associazione stessa in relazione al tipo di servizio da gestire e alle finalità da perseguire. A parità di requisiti, sarà data precedenza all'anno di costituzione dell'Associazione.

CAPO IV Contributi economici

ARTICOLO 9: Concessione di finanziamenti e benefici economici: Per le modalità di concessione di benefici economici a sostegno dell'attività ordinaria e per iniziative straordinarie, alle associazioni iscritte all'albo comunale, nonché per la concessione di patrocinio si rimanda a quanto disciplinato dai regolamenti per la concessione di finanziamenti e benefici e per la concessione di patrocinii.

CAPO V Ulteriori disposizioni

ARTICOLO 10: Tutela dei dati delle associazioni iscritte all'Albo

1. I dati relativi alle Associazioni iscritte all'Albo comunale verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti.
2. La comunicazione dei dati riguardanti le Associazioni iscritte all'Albo potranno essere fatte ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico rilevante che ne giustifica la richiesta.
3. Gli stessi potranno essere comunicati a soggetti privati che ne facciano richiesta scritta solo qualora l'interesse perseguito dal richiedente sia finalizzato alla concessione di contributi, finanziamenti, elargizioni in favore delle Associazioni iscritte all'Albo.
4. In tutti gli altri casi, i dati raccolti potranno essere comunicati solo in forma anonima e per il perseguimento di indagini statistiche o di ricerca sociale.
- 5.

CAPO VI Disposizioni finali

ARTICOLO 11 Norme abrogate: Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con le norme contenute nel presente Regolamento.

ARTICOLO 12 Pubblicità dell'Albo delle Associazioni e del volontariato: Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'art. 11 del D. Lgs. 150/2009 il presente viene pubblicato sul sito web del Comune di Truccazzano ove vi resterà fino a quando non sarà revocato, modificato o sostituito nella versione rinnovata o aggiornata.

ARTICOLO 13: Entrata in vigore: Il presente regolamento e il relativo Albo comunale delle Associazioni e del volontariato entreranno in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.